



F.I.L.I.N.S.it

Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali
C.F.: 97248130581-P.IVA: 10493401003 - E.mail: presidente@filins.it



ASSOCIATA ALLA
CASA D'EUROPA

Il presidente

AI SIGNORI ASSOCIATI

OGGETTO: Bonus 200 euro. Circolare INPS N. 73 del 24/06/2022 e Messaggio INPS N. 2559 del

24/06/2022

Con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento del bonus 200 euro istituito con DL 50/2022 ad una vasta platea di beneficiari.

Generalità dei dipendenti

E' riconosciuta nel mese di luglio a tutti i lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 (esteso dal documento di prassi INPS sino al 23 giugno 2022) hanno beneficiato dell'esonero IVS dello 0,8% per almeno una mensilità, un'indennità una tantum di 200 euro.

Il riconoscimento di detto emolumento avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di legge.

In questa direzione, il contemporaneo Messaggio INPS n. 2559 del 24/06/2022 ha reso disponibile – proprio allo scopo di agevolare gli adempimenti da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro - un *fac-simile* riportato in calce che costituisce solo uno strumento di supporto, ma non vincolante nella forma, che ricalca quello messo a disposizione dallo scrivente studio. Preme soltanto sottolineare alcune differenze meritevoli di attenzione:

1. Il richiedente non deve far parte di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019; il che sta a significare che la percezione del RdC non deve riguardare non soltanto la sua persona ma anche i componenti la sua famiglia anagrafica.
2. Il richiedente per essere ammesso al beneficio deve aver goduto dell'esonero dello 0,8% non più limitatamente al primo quadrimestre del 2022 ma fino al giorno precedente alla pubblicazione della Circolare 73 ovvero sino al 23/06/2022.
3. Il richiedente deve allegare alla dichiarazione in commento un proprio documento di identità. Richiesta assai sui generis, posta la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti.

Lavoratori stagionali ed intermittenti

Con la retribuzione di luglio anche i lavoratori stagionali e intermittenti ove in forza nel mese in argomento (la norma di prassi non specifica se l'interessato ai fini della percezione del bonus debba essere o meno oggetto di "chiamata" nel mese) saranno beneficiari del bonus in argomento, purché ovviamente sussistano le condizioni valide per la generalità dei dipendenti e autocertificate nell'autodichiarazione all'uopo rilasciata. In effetti, la richiamata circolare chiarisce che il pagamento diretto da parte di INPS è soltanto RESIDUALE, a domanda, secondo i requisiti già indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità nel mese di luglio 2022.

In particolare, L'INPS erogherà l'indennità una tantum ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati" e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Per le figure di lavoratore, di seguito indicate, l'erogazione dell'indennità una tantum avverrà soltanto su domanda dall'INPS.

Collaboratori coordinati e continuativi

Si prevede il riconoscimento di un'indennità una tantum, a domanda, dell'importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratto attivo alla data del 18 maggio 2022 che possono fare valere, per l'anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 euro.

I **docenti** collaboratori devono presentare istanza autonomamente all'INPS a mezzo SPID/CAF/Patronato.

Lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 Cod. Civ.

E' prevista l'erogazione dell'indennità una tantum dell'importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'articolo 2222 del codice civile.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l'anno 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18 maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

Si prevede il riconoscimento dell'indennità *una tantum* a favore degli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Ai fini dell'accesso all'indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell'anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Lavoratori domestici

E' prevista l'erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, dell'indennità una tantum nei confronti dei lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i

quali risulta attiva l'iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell'INPS. I lavoratori domestici, inoltre, all'atto della domanda, non devono essere titolari:

- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell'articolo 32.

Lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

E' riconosciuta l'indennità una tantum, a domanda, una tantum a favore dei lavoratori, sia autonomi che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

Ai fini dell'accesso all'indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori, nell'anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata:

- dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022 dai lavoratori autonomi occasionali, dagli addetti alle vendite a domicilio, dai lavoratori dello spettacolo, dai collaboratori coordinati e continuativi, dai lavoratori stagionali e intermittenti;
- dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022 da parte dei lavoratori domestici

La domanda è disponibile accedendo alla sezione "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile a partire dalla home page dell'INPS, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" - "Servizi" - "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche".

PRESIDENZA:

*SEDE OPERATIVA - LICEO LINGUISTICO "S. MARIA" - VIA TICINO, 45 - 00015 MONTEROTONDO (RM) - TEL./FAX 06.90.62.73.02
SEDE LEGALE: - STUDIO DOTT. BARBALACE - VIA PANARO, 14 - 00015 MONTEROTONDO (RM)*

Dichiarazione di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50

Io sottoscritto/a

Cognome.....Nome.....

Nato/a.....il.....a.....prov.....

CF

in qualità di lavoratore/lavoratrice dipendente, in forza al mese di luglio 2022,

PRESSO

_____, Codice Fiscale (p.IVA)_____, con

riferimento a quanto previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50/2022

DICHIARO

- di non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
- di non essere componente di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019;
- che la presente dichiarazione è resa al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità;
- che le dichiarazioni rese e i documenti allegati rispondono a verità;
- di essere consapevole che l'indennità una tantum di 200 euro spetta ai lavoratori dipendenti destinatari dell'esonero di cui alla legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del lavoratore);
- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità, oltre a incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge, l'indennità non spettante sarà recuperata.

Allego copia del documento di identità.

Data

Firma.....